



# Comune di Verrua Savoia

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.13

### OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE AL COMANDO TEMPORANEO DIPENDENTE  
DAVANZO MANUELA PRESSO IL COMUNE DI  
CAVAGNOLO.**

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di febbraio alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Avv. PAOLA MOSCOLONI - Sindaco	Sì
2. GALLESE MASSIMO - Assessore	Sì
3. TOSCO FELICITA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. PAOLA MOSCOLONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to dott.ssa Rosetta Gambino

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PRESO atto del parere sopra espresso ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che:

- il Sindaco del Comune Cavagnolo con lettera del 29/01/2016 prot. n. 455 acclarata al ns. protocollo 475 del 03/02/2016 ha inoltrato richiesta di autorizzazione per prestazioni di attività lavorative della dipendente comunale Davanzo Manuela, Categoria C3, in posizione di comando temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo per un monte ore massimo di 4 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, c. 557, della Legge 311/2004, dal 1/03/2015 e fino al 31/12/2015,;

Considerato che :

- Il ricorso al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente.
- Il comune istante ha altresì rappresentato che si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie");
- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unione di Comuni possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali a condizione che siano autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21/10/2005, ha confermato la possibilità dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente a condizione che tali prestazioni lavorative non interferiscano al corretto svolgimento con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali.
- con il citato parere della Corte dei Conti Sez. Reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8/5/2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.
- le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate con un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

Visto il comma 5 dello stesso art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Visto, inoltre, il successivo comma 7 dello stesso articolo 53 – novellato dalla richiamata legge n.190/2012 - il quale prevede che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente

autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi".

Preso atto, quindi, che, ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi conferiti da altre amministrazioni ovvero da soggetti privati, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto alla legittimità

Ritenuto che le attività oggetto dell'incarico conferito al dipendente, avente carattere episodico, siano compatibili e non conflittuali rispetto all'interesse di questa Amministrazione;

Considerato che il presente provvedimento debitamente comunicato all'Ente richiedente integra gli estremi dell'accordo voluto dalla Legge quale presupposto di legittimità per il rilascio dell'autorizzazione;

Rilevato che a seguito della valutazione delle esigenze di questo Comune e, in particolare dell'organizzazione interna dell'Ufficio Anagrafe - Amministrativo, si è ritenuto di poter accogliere la richiesta del comune di Cavagnolo nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli enti locali.

Dato atto che il dipendente interpellato si è dichiarato interessato a svolgere le funzioni richieste, fuori orario d'ufficio;

Vista la bozza di accordo disciplinante i reciproci rapporti in funzione del comando, giusto quanto prevede l'art. 14 del CCNL citato e quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti nel parere sopra indicato.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'autorizzazioni all'espletamento prestazioni presso terzi da parte di dipendenti;

Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della G.C. n. 6 del 20/01/2014;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge

#### DELIBERA

Le premesse e le motivazioni di fatto e di diritto che vengono qui integralmente richiamate formano parte integrante della presente deliberazione;

1. di autorizzare il comando temporaneo, ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, presso il Comune di Cavagnolo alla dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Verrua Savoia Sig.ra Davanzo Manuela Cat. C3
2. di dare atto che il comando avrà decorrenza dal 15/02/2016 fino al 30/06/2016 e che la dipendente Davanzo Manuela presterà la propria attività presso il Comune di Cavagnolo per un monte orario massimo di 4 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Verrua Savoia.
3. di dare atto che il comando avviene ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22/1/2004, nonché dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004.
4. Di approvare lo schema di accordo formato da n. 8 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
5. di autorizzare il Segretario comunale alla sottoscrizione dell'accordo sopra citato.
6. di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.
7. Di dare atto che il dipendente esperirà il proprio incarico al di fuori dell'orario di lavoro senza arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e che non sussistono conflitti d'interesse.
8. di inviare la presente al Comune di Cavagnolo quale presupposto di legittimità per il rilascio dell'autorizzazione.
9. di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs 267/200

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Sindaco  
F.to : Avv. PAOLA MOSCOLONI

Il Segretario Comunale  
F.to : GAMBINO Dott.ssa Rosetta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 84 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/03/2016 al 16/03/2016 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verrua Savoia, lì 01/03/2016

Il Segretario Comunale  
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Verrua Savoia, lì 01/03/2016

Il Segretario Comunale  
F.to:GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 01/03/2016

Il Segretario Comunale  
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-feb-2016**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
GAMBINO Dott.ssa Rosetta